

COMUNE DI FLORINAS

Provincia di Sassari



Interventi di efficientamento energetico,
di messa in sicurezza e di sistemazione
funzionale della scuola di infanzia,
primaria e secondaria di 1° grado

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

ELABORATO: CAPITOLATO NORME GENERALI	SCALA DATA Aprile 2016	TAVOLA B.1
--	--------------------------------------	------------------------------

PROGETTISTA
Ing. Cicito Morittu

COLLABORATORE
Arch. Nicola Morittu

R.U.P.
Geom. Rosolino Petretto

INDICE GENERALE

TITOLO 1 – OGGETTO – IMPORTI ADEMPIMENTI

art. 1.1*	Oggetto dell'appalto
art. 1.2*	Ammontare dell'appalto
art. 1.3*	Distribuzione degli importi
art. 1.4*	Forma e principali dimensioni delle opere
art. 1.5	Condizioni dell'appalto
art. 1.6	Conoscenza delle leggi, regolamenti e norme in materia di appalto
art. 1.7	Direzione dei lavori
art. 1.8	Cauzione definitiva
art. 1.9*	Polizze di garanzia
art. 1.10	Spese contrattuali – imposte e tasse
art. 1.11	Elenco prezzi
art. 1.12	Lavori in economia
art. 1.13	Nuovi prezzi
art. 1.14	Variazione dei lavori
art. 1.15	Accettazione dei materiali ed impianti
art. 1.16	Lavoro notturno – festivo
art. 1.17	Rinvenimento di oggetti
art. 1.18	Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

TITOLO 2 ONERI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

art. 2.1	Oneri dell'appaltatore
art. 2.2	Personale dell'appaltatore
art. 2.3	Trattamento dei lavoratori
art. 2.4	Responsabilità dell'appaltatore
art. 2.5	Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore
art. 2.6	Allegati di contratto
art. 2.7	Modalità per il subappalto – forniture in opere – lavoratori autonomi
art. 2.8	Pagamento dei subappaltatori

TITOLO 3 TEMPI DI ESECUZIONE - PAGAMENTI

art. 3.1	Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore
art. 3.2	Consegna – durata inizio ed esecuzione dei lavori
art. 3.3	Sospensione e ripresa dei lavori
art. 3.4*	Ultimazione dei lavori - penale – premio di accelerazione
art. 3.5	Proroghe
art. 3.6	Anticipazione
art. 3.7	Stati di avanzamento – pagamenti in acconto
art. 3.8	Pagamenti a Saldo
art. 3.9	Cessione del contratto e cessione dei crediti

TITOLO 4 CONTROLLI – CANTIERE – ESPROPRIAZIONI

- art. 4.1 Prove e verifiche
- art. 4.2 Danni alle opere e di forza maggiore
- art. 4.3 Accordo bonario
- art. 4.4 Risoluzione di contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
- art. 4.5 Ordine nei lavori – Custodia ed impianto di cantiere
- art. 4.6* Cartelli indicazione
- art. 4.7 Espropriazioni – occupazioni – danni a privati

TITOLO 5 CONTO FINALE – COLLAUDO

- art. 5.1 Conto finale
- art. 5.2 Difetti di costruzione
- art. 5.3 Verifiche in corso di esecuzione dei lavori
- art. 5.4 Eccezioni – riserve dell'appaltatore
- art. 5.5 Collaudo
- art. 5.6 Anticipata consegna delle opere
- art. 5.7 Controversie

TITOLO 6 VALUTAZIONE DELLE OPERE

- art. 6.1 Condizioni generali
- art. 6.2* Valutazione dei lavori
- art. 6.3 Valutazione dei lavori in economia

TITOLO 1

OGGETTO – IMPORTI ADEMPIMENTI

Art. 1.1 - OGGETTO DELL'APPALTO *

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere necessarie per **“interventi di efficientamento energetico, di messa in sicurezza e di sistemazione funzionale della scuola primaria e secondaria di 1° grado”**

Le indicazioni del presente capitolato, i disegni e le specifiche tecniche allegate forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto del contratto.

Art. 1.2 - AMMONTARE DELL'APPALTO *

L'importo complessivo dei lavori a base d'asta, a CORPO , oggetto del presente appalto ammonta in via presuntiva € **232.999,89** (diconsi: Euro duecentotrentaduemilanovecentonovantanove/89) comprendente l'importo degli oneri per la sicurezza, pari a € **6.937,62** (diconsi: Euro seimilanovecentoquaranta/36) non soggetti a ribasso e i costi della manodopera pari a € **71.191,56** (diconsi euro settantumilacentonovantuno/56) non soggetti a ribasso d'asta .

Art. 1.3 - DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI *

Con riferimento agli importi per lavori compresi nell'appalto, la distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare risulta riassunta nel seguente prospetto:

Categ.	lavorazioni	misura	importo	Totale	Inc. %
OG1	SCALA DI SICUREZZA	CORPO	€ 17.349,82		7,446%
	TUNNEL DI COLLEGAMENTO	CORPO	€ 50.139,76		21,956%
	ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO	CORPO	€ 11.776,00		5,054%
	ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO	CORPO	€ 3.783,50		1,624%
	OPERE EDILI	CORPO	€ 64.315,23		27,602%
	OPERE DI SISTEMAZIONE CORTILE	CORPO	€ 28.840,62		12,378%
	ARREDI AREA GIOCHI	CORPO	€ 7.482,00		3,211%
	OPERE IN ECONOMIA	CORPO	€ 3.307,90		1,420%
OG11	IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO	CORPO	€ 45.828,06		19,669%

	TOTALE LAVORI		€ 232.999,89	€ 232.999,89	100,000%
	IMPORTO A BASE D'ASTA			€ 232.999,89	
	Di cui oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)			€ 6.937,62	
	Di cui Costi della manodopera (non soggetti a ribasso d'asta)			€ 71.191,56	
	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta			€ 154.870,71	

Detta tabella è valida anche ai sensi dell'art. 56, comma 4, della L.R. N. 5/07 (Legge Regionale 7 agosto 2007 numero 5).

Le quantificazioni del precedente quadro, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavori, soggetti a ribasso d'asta potranno variare tanto in più quanto in meno con l'osservanza delle prescrizioni di cui all' articolo 162 del D.P.R 207/2010. Ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, ovvero anche a causa di soppressione di alcune categorie di lavoro previste e l'esecuzione di altre non previste, senza che l'appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente capitolato o prezzi diversi da quelli allegati al contratto stesso.

Per quanto attiene i compensi a corpo gli importi restano fissi e invariabili, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 56 della L.R. 5/07, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori già previsti.

Art. 1.4 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE *

La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto risultano dai disegni e dalle specifiche tecniche allegati al contratto di cui formano parte integrante e dalle seguenti indicazioni salvo quanto verrà meglio precisato all'atto esecutivo dalla direzione lavori.

In particolare le opere possono riassumersi come segue:

- Opere interne varie di tramezzatura, pareti mobili, sostituzione di porte interne e finestre, apertura in breccia per nuove porte interne ed esterne, ripristini di muratura e pavimentazioni e tinteggiatura generale.
- Revisione e manutenzione straordinaria di impianti elettrici e telefonici.

- Revisione e potenziamento dell'impianto idrico antincendio con il potenziamento dei vasconi di accumulo sino a 12 mc e la previsione del loro riempimento con il recupero di acqua piovana.
- Realizzazione di una scala antincendio in acciaio zincato per il collegamento del primo piano con l'aria cortilizia interna e della rampa per disabili.
- Completamento dell'impianto di condizionamento al servizio del fabbricato materno-infantile che ne è sprovvisto con l'installazione di una seconda pompa di calore aria/acqua al servizio del materno infantile, la rete e i ventilconvettori relativi.
- Realizzazione di tunnel coperto per il collegamento degli edifici della lunghezza di circa 24 ml, con struttura portante in legno lamellare, pareti in perlinato di legno dello spessore di 20 mm, lastre di copertura in plexiglass alveolare da 16/32, completo di finestre per l'aerazione e le porte d'ingresso.
- Opere di sistemazione ed arredo dell'area cortilizia compresa di camminamenti e di pavimentazione in quadrotti di gomma antitrauma, di giochi per bambini e comprese altresì opere di recinzione e di confinamento della zona impianti.

Art. 1.5 - CONDIZIONI DELL'APPALTO

Nell'accettare i lavori oggetto del contratto ed indicati dal presente capitolato l'Appaltatore attesta:

- a) di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato con la località interessata dai lavori e di averne accertato con attento esame le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano, delle discariche, cave di prestito;
- b) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti;
- c) di avere eseguito uno studio approfondito di tutti gli elaborati di progetto (nessuno escluso) e ritenerlo realizzarlo nei tempi previsti e secondo il prezzo offerto;
- d) di confermare senza riserva o condizione alcuna tutte le disposizioni del bando – disciplinare di gara o della lettera di invito;
- e) di confermare tutte le dichiarazioni presentate in sede di gara.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi.

Art. 1.6 - OSSERVANZA DELLE LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA DI APPALTO

L'Appalto, oltre che dalle norme espresse dal presente capitolato speciale è regolato, per quanto non in contrasto, dalla L.R. 5/07 (Legge Regionale 7 agosto 2007 numero 5) dal D.lgs. N. 163/06 (Decreto Legislativo 12 aprile 2006 numero 163), dal DPR 207/2010 (Decreto Presidente della repubblica n. 207 del 5 ottobre 2010) dal capitolato generale d'appalto per i lavori pubblici (DM LL.PP. 19/04/2000 N° 145 per la parte ancora in vigore), nonché da tutte le disposizioni vigenti di norme statali, regionali e relativi regolamenti ed istruzioni ministeriali, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione di opere pubbliche, comprese norme impartite da CEI, UNI, CNR, che l'appaltatore con la firma del contratto dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse, anche per quanto attiene l'accettazione e l'impiego di materiali da costruzione.

Art. 1.7 – DIREZIONE DEI LAVORI

L'Amministrazione concede ampio mandato personale al Direttore dei lavori quale suo rappresentante per quanto attiene l'esecuzione tecnica ed economica, e ne riconosce come propri gli atti eseguiti e/o sottoscritti, purchè in applicazione di atti degli organi deliberanti o del Responsabile del procedimento, con il quale manterrà costanti rapporti.

Il direttore dei lavori (art. 148 del DPR 207/2010) anche con l'eventuale assistenza di direttori operativi ed ispettori di cantiere:

- cura che i lavori a cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto;
- ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione delle attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori ed interloquisce in via esclusiva con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto;
- ha responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ed al decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e successive modificazioni.

- curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;

provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, della disposizione di cui all'articolo 118, comma 4, del codice (subappalto)

Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla legge o dal regolamento nonché:

- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

- prendere l'iniziativa di ogni disposizione necessaria affinché, i lavori a cui è preposto siano eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità al contratto;
- emettere ordini di servizio scritti, ai quali l'Appaltatore deve uniformarsi.
- Nello svolgimento dei compiti di rispettiva competenza, sia i Direttori operativi, che gli Ispettori di cantiere, hanno la facoltà di impartire disposizioni a carattere temporaneo, che il Direttore dei lavori provvederà a convalidare, integrare o modificare con tempestivo ordine di servizio. Tali disposizioni temporanee, alle quali l'Appaltatore e i suoi incaricati sono tenuti ad attenersi, saranno impartite dai suddetti componenti dell'Ufficio della direzione dei lavori con iscrizione sul giornale dei lavori di cui all'art. 182 del DPR n. 207/10 e la dizione "segue ordine di servizio" e dovranno essere controfirmate dal direttore del cantiere o da persona dallo stesso incaricata di ricevere le disposizioni in sua assenza. In assenza del direttore del cantiere o di persona dallo stesso incaricata di ricevere le disposizioni o anche nel caso di rifiuto da parte degli stessi alla firma della disposizione, il componente dell'ufficio della direzione dei lavori che ha impartito la disposizione non firmata, ne dà atto nello stesso giornale dei lavori con la controfirma di due testimoni, la comunica direttamente ai lavoratori del cantiere con obbligo di immediata applicazione e ne affigge copia all'esterno dell'ufficio di cantiere con richiamo alle dirette responsabilità personali degli eventuali inadempienti.
- procedere alla misurazione dei lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore, ogni qualvolta il proseguo dei lavori non ne consentisse più l'effettuazione ed eseguire e a redigere la contabilità dei lavori nelle forme prescritte dal DPR 207/10, dalla convenzione di incarico, e da specifiche disposizioni del responsabile del procedimento; con contestuale controllo della regolarità nei confronti della manodopera occupata dall'appaltatore e dai subappaltatori con richiesta anche del DURC o di altro documento necessario.

Art. 1.8 - CAUZIONE DEFINITIVA

Al momento della stipulazione del contratto, l'Appaltatore deve prestare una garanzia fideiussoria nella misura del 10% dell'importo netto dell'appalto.

Nel caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia dovrà essere aumentata secondo quanto stabilito dall'art. 54 comma 3 della L.R. 5/07.

La cauzione definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. La stazione appaltante ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto

dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

La cauzione sarà incamerata dall'Amministrazione in tutti i casi previsti dalle leggi in vigore: l'Appaltatore è tenuto al reintegro della parte eventualmente incamerata.

Art. 1.9 – POLIZZE DI GARANZIA

Tutte le coperture assicurative devono essere conformi agli schemi tipo approvati con il DM 12.04.2004 N. 123.

Ai sensi dall'art. 54 comma 6 della L.R. 5/07, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una seconda polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione¹ e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo di contratto al lordo dell'I.V.A. e deve:

a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;

b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della

perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile;

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a **Euro 500.000 (cinquecentomila)** e deve:

- a) prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;
- b) prevedere la copertura dei danni biologici;
- c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub fornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 92 del D.P.R. 207/10 e dall'articolo 34, comma 1, lettera d) del D.lgs 163/06, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Art. 1.10 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;
- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
- Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 1.11 - ELENCO PREZZI

I prezzi unitari e globali in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati risultano dall'Elenco prezzi allegato al contratto e comprendono tutte le prestazioni di cui all'art. 32 comma 4 del D.P.R. 207/2010.:

- a) le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro;*
- b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;*
- c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;*
- d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;*
- e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;*
- f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;*
- g) le spese per attrezzi e opere provvisorie e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;*
- h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;*
- i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'installazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;*
- j) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;*
- k) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;*
- l) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;*

- m) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall' articolo 86, comma 3-bis, del codice*
- n) gli oneri generali e particolari previsti dal - speciale di appalto.*

I prezzi stabiliti dal contratto ed eventualmente indicati nel presente capitolato, si intendono accettati dall'Appaltatore e sono comprensivi di tutte le opere necessarie per il compimento del lavoro ed invariabili per tutta la durata dell'appalto, fermo restando che il ribasso d'asta non può essere applicato, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali dei lavoratori, al costo della mano d'opera.

Nel caso di opere pubbliche non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi

Art. 1.12 - LAVORI IN ECONOMIA

E' facoltà della stazione appaltante disporre l'esecuzione di eventuali lavori in economia (anche extra contratto) che dovessero rendersi indispensabili in corso d'opera o per il completamento funzionale dell'opera. Gli stessi devono essere eseguiti solo nei limiti impartiti, con ordine di servizio della direzione lavori e verranno rimborsati sulla base dell'Elenco Prezzi allegato al contratto, o in mancanza mediante formazione di nuovi prezzi come all'articolo successivo.

Art. 1.13 - NUOVI PREZZI

Qualora, relativamente alle varianti ed ai lavori in economia che si rendessero necessari in corso d'opera, sia richiesta la formulazione di prezzi non contemplati dall'Elenco prezzi allegato, la direzione dei lavori procederà alla definizione dei nuovi prezzi sulla base di criteri comparativi riferiti ai prezzi di contratto oppure redigendo una dettagliata analisi dei nuovi prezzi da formulare con apposito verbale e formale accettazione espressa dall'Appaltatore nelle forme previste. Per i nuovi prezzi si farà in genere riferimento al PREZZIARIO REGIONALE in corso di vigenza alla data di pubblicazione del bando di gara o di spedizione delle lettere di invito alla gara. Sui nuovi prezzi sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara.

L'accettazione dell'Appaltatore dovrà essere preceduta da formale accettazione dei nuovi prezzi espressa anche dall'Appaltante.

Sulla base delle suddette approvazioni dei nuovi prezzi la direzione dei lavori procederà alla contabilizzazione dei lavori eseguiti, salva la possibilità per l'Appaltatore di formulare, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall'avvenuta contabilizzazione, eccezioni o riserve nei modi previsti dalla normativa vigente o di chiedere la risoluzione giudiziaria della controversia.

Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti a ribasso d'asta.

Art. 1.14 - VARIAZIONI DEI LAVORI

L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia all'atto della consegna dei lavori sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona

riuscita ed economia dei lavori, nel rispetto dall'art. 56 della L.R. 5/07, senza che l'appaltatore possa da ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato.

Non saranno considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro i limiti fissati dalla normativa vigente per le singole categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell'opera.

Alcuna variazione o addizione al progetto approvato può essere apportata di iniziativa dell'Appaltatore. I lavori eseguiti e non autorizzati non verranno pagati e sarà a carico dell'Appaltatore la rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori.

Variazioni e addizioni che comportano modifiche sostanziali del contratto sono normate nella legislazione e nei regolamenti di riferimento.

L'amministrazione, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del contratto, una diminuzione dei lavori secondo quanto previsto nel D.P.R. 207/2010.

Art. 1.15 - ACCETTAZIONE DEI MATERIALI ED IMPIANTI

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del capitolato – PRESCRIZIONI TECNICHE o degli altri atti contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni dall'art. 167 del D.P.R. 207/2010 e dagli art. 16 e 17 del Capitolato Generale D.M. 145/2000, norme UNI, CNR, CEI e delle altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.

Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali d'uso più generale, l'Appaltatore dovrà presentare almeno 15 giorni prima dell'inizio delle relative lavorazioni adeguate campionature di materiali, semilavorati, componenti e impianti, accompagnata dalla documentazione tecnica atta a individuarne caratteristiche e prestazioni e la loro conformità alle prescrizioni contrattuali e integrata, ove necessario, dai rispettivi calcoli giustificativi, ai fini dell'approvazione, prima dell'inizio della fornitura, da parte della stessa Direzione dei lavori, mediante apposito ordine di servizio.

I campioni e le relative documentazioni accettati e, ove del caso, controfirmati dal Direttore dei lavori e dal rappresentante dell'Appaltatore, devono essere conservati fino a collaudo nei locali messi a disposizione dell'Appaltante da parte dell'Appaltatore medesimo.

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della direzione lavori ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.

L'Appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla direzione lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere.

Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.

L'Appaltatore farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla direzione lavori.

Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla direzione lavori dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l'Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 15, comma 4, del DPR n. 207/2010, l'Appaltatore - in esito alle scelte di materiali e componenti dallo stesso autonomamente effettuate ed approvate dal Direttore dei lavori - è tenuto ad aggiornare le indicazioni degli elaborati progettuali, in particolare del piano di manutenzione e del fascicolo di cui al D.lgs n. 81/08, da consegnare per l'approvazione alla direzione dei lavori e quindi alla stazione appaltante, a lavori ultimati, unitamente a certificazioni modalità d'uso e garanzie, per il relativo utilizzo all'atto di eventuali lavori di manutenzione successivi sull'opera.

L'aggiornamento suddetto è opportuno che venga progressivamente effettuato in corso d'opera, in relazione a materiali, componenti e impianti proposti dall'Appaltatore e posti in opera dopo la rispettiva approvazione effettuata dal Direttore dei lavori, il quale, anche attraverso l'esame delle campionature presentate e delle prove di laboratorio effettuate, ne ha accertato la conformità alle prescrizioni contrattuali.

Art. 1.16 - LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

Da quantificarsi la corresponsione delle sole tariffe per la mano d'opera previste dalla normativa vigente per queste situazioni, come previsto dall'art. 27 del DM LL.PP. 19/4/2000 n. 145:

“L'Appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su

autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggiore onere”.

Art. 1.17 - RINVENIMENTO DI OGGETTI

L'Appaltatore è tenuto a denunciare al Committente ed al Direttore dei Lavori il rinvenimento, occorso durante l'esecuzione delle opere, di oggetti di interesse archeologico o di valore intrinseco e ad averne la massima cura fino alla consegna, secondo le procedure di cui agli artt. 35- 36 del DM LL.PP. 145/00.

Art. 1.18 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, dev'essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

TITOLO 2

ONERI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Art. 2.1 - ONERI DELL'APPALTATORE

Compete all'Appaltatore l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impegni contrattuali, assumendo, oltre alle iniziative connesse all'osservanza della normativa sulla sicurezza, tutti gli ulteriori conseguenti oneri, con particolare riferimento:

- alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del programma di esecuzione dei lavori;
- alla elaborazione di tutti gli eventuali esecutivi di cantiere che ritenga necessari in relazione alla propria organizzazione di lavoro, ai propri mezzi d'opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sottoporre all'approvazione del Direttore dei lavori per la verifica del rigoroso rispetto dei progetti esecutivi posti a base d'appalto;
- alla tempestiva presentazione al competente ufficio del genio civile della denuncia di cui all'art. 4 della legge n. 1086/71, completa dei previsti allegati forniti dall'Appaltante, costituiti dal progetto dell'opera e relative calcolazioni posti a base d'appalto nonché dalla relazione illustrativa, progetti e calcoli che ha espressamente accettato in sede di offerta e di stipula del contratto;
- al deposito delle verifiche, dei calcoli, delle relazioni e degli elaborati grafici progettuali secondo quanto disposto dalla vigente normativa regionale;
- alla organizzazione razionale delle lavorazioni, tenendo conto delle esigenze logistiche del cantiere e della viabilità d'accesso;
- all'obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale inerte di risulta da scavi, demolizioni o residuati di cantiere, e pertanto del conseguente;
- all'obbligo di presentazione al Direttore dei lavori della documentazione attestante l'intervenuto deposito in dette discariche dei quantitativi di materiali corrispondenti a quelli contabilizzati;
- all'obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessato dalla viabilità di cantiere e alla eliminazione di ogni residuo di lavorazione.

Oltre agli obblighi di cui agli artt. 4 e 6 del capitolato generale DM 145/2000 e degli artt. 4 -5- 32 – comma 4 del D.P.R. 207/2010, sono a carico dell'appaltatore i seguenti oneri ed obblighi:

- a) provvedere agli allacciamenti provvisori, in mancanza di quelli definitivi, per i servizi di acqua, energia elettrica, telefono e fognatura di cantiere;
- b) provvedere al conseguimento dei permessi di scarico dei materiali e di occupazione del suolo pubblico per le pesate e gli altri usi;
- c) provvedere all'esecuzione dei rilievi delle situazioni di fatto ed ai tracciamenti delle opere in progetto, alla verifica ed alla conservazione dei capisaldi;

- d) provvedere all'esecuzione dei disegni concernenti lo sviluppo di dettaglio delle opere da eseguire (casellari, tabelle ferri per c.a., sketches, elenchi materiali, schede di lavorazione, schemi di officina, ecc.);
- e) provvedere alla sorveglianza di cantiere ed alla assicurazione contro il furto tanto per le cose proprie che dei fornitori, alla sua pulizia quotidiana, allo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali residuati e di quant'altro non utilizzato nelle opere;
- f) approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per l'esecuzione delle opere;
- g) l'accertamento dell'eventuale presenza sull'area di reti di impianti - aeree, superficiali o interrato - o di scoli e canalizzazioni, fermo restando che, ove il Direttore dei lavori ne disponga lo spostamento, questo dovrà essere effettuato, ove non espressamente previsto da espresse specificazioni contrattuali, attraverso prestazioni da compensare in economia;
- h) disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessità delle singole fasi dei lavori, segnalando al Direttore dei Lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
- i) corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare dichiarazione di aver provveduto nei loro confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
- j) ai sensi dell'art. 165 commi 2 e 3 del D.P.R. 207/2010: *“Sono a carico dell'esecutore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'esecutore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.*
- l) provvedere alla fedele esecuzione del progetto esecutivo delle opere date in Appalto, integrato dalle prescrizioni tecniche impartite dal Direttore dei Lavori, in modo che l'esecuzione risulti conforme alle pattuizioni contrattuali ed a perfetta regola d'arte;
- m) richiedere tempestivamente al Direttore dei Lavori disposizioni per quanto risulti omissivo, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori;
- n) tenere a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni, le tavole ed i casellari di ordinazione per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna dal Direttore dei Lavori;
- o) provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere, a norma di contratto;
- p) osservare le prescrizioni delle vigenti leggi in materia di esecuzione di opere in conglomerato cementizio, di accettazione dei materiali da costruzione e provvedere alla eventuale denuncia delle

- opere in c.a. ai sensi della legge 1086/71; provvedere alla confezione ed all'invio di campioni di legante idraulico, ferro tondo e cubetti di prova del calcestruzzo agli Istituti autorizzati dalla legge, per le normali prove di laboratorio;
- q) provvedere i materiali, i mezzi e la mano d'opera occorrenti per le prove di collaudo e di verifica ed accertamento in genere anche in corso d'opera;
- r) prestarsi, qualora nel corso dell'opera si manifestino palesi fenomeni che paiano compromettere i risultati finali, agli accertamenti sperimentali necessari per constatare le condizioni di fatto anche ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilità;
- s) l'adozione dei provvedimenti necessari perché - nel caso di sospensione dei lavori con riferimento agli artt. 159 e 160 del D.P.R. n. 207/2010 - siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite;
- t) dotare tutti i lavoratori presenti in cantiere, (anche se alle dipendenze di altre imprese o lavoratori autonomi impegnati nell'esecuzione dell'opera), di un tesserino di riconoscimento, esposto in modo visibile, e costituito da una fotografia, nonché dall'indicazione del cognome e nome, dell'impresa di appartenenza e del numero di matricola, nei termini e con le modalità previste dai commi da 3 a 5 dell'art. 31 bis d. l. 223/2206, convertito in L. 248.

IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Promuovere ed istituire nel cantiere oggetto del presente capitolato, un sistema gestionale permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell'ambito dell'impresa;
2. il progressivo aggiornamento del fascicolo allegato al piano di sicurezza e del piano di manutenzione, ove previsto, da sottoporre all'approvazione del Direttore dei lavori, in relazione a materiali, componenti e impianti approvati, in conformità di quanto disposto dall'art. 15, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010;
3. promuovere le attività di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati;
4. promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;
5. mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, ecc.);
6. Assicurare, in caso presenza (anche non accertata in sede di progetto) di manufatti o materiali di risulta tossico - nocivi (amianto o simili) l'impresa è obbligata al rispetto della procedure vigenti e dovrà:
 - dare immediata comunicazione alla direzione dei lavori e procedere all'accertamento tecnico delle caratteristiche di detto materiale presso laboratorio autorizzato;

- provvedere, mediante ditta specializzata ed autorizzata e previa presentazione del piano lavoro alla direzione dei lavori, alla rimozione, trasporto e smaltimento ai sensi delle vigenti disposizioni;

7. L'appaltatore deve porre in essere azioni e strumenti per assicurare le misure generali di tutela e quanto altro prescritto dagli art. 95 – 96 -97 del D.lgs 81/08 ed in particolare:

- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;
- idonee condizioni di movimentazione movimentazione dei materiali;
- il controllo, la manutenzione periodica degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro, degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare difetti che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

- la delimitazione e l'allestimento di zone di stoccaggio e di deposito dei materiali e di attrezzature anche al fine di evitarne il crollo ed il ribaltamento;

- la più idonea sistemazione delle zone di transito e di accesso al cantiere;
- il coordinamento con le altre imprese esecutrici e con i lavoratori autonomi;
- attività di interazione con le altre attività che avvengono all'interno e in prossimità con il cantiere;
- assicurano le corrette operazioni per lo smaltimento di detriti e di materiali pericolosi ,

8. Tenuta in cantiere della seguente documentazione per ogni impresa esecutrice (o lavoratore autonomo) preventivamente autorizzate:

- del registro/prospetto delle presenze libro delle presenze;
- copia delle comunicazioni di assunzione di ogni lavoratore presente in cantiere e dei relativi UNILAV,
- copia delle denunce all'INPS, INAIL e Cassa Edile;
- piani di sicurezza aggiornati e regolarmente sottoscritti ed approvati (POS-PSC-PIMUS-PSS-ecc)previsti dalla normativa vigente ;

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto.

Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando l'Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati all'Amministrazione in conseguenza della sospensione.

L'Appaltatore ha diritto di muovere obiezioni agli ordini del Direttore dei Lavori, qualora possa dimostrarli contrastanti col buon esito tecnico e con l'economia della costruzione e di subordinare l'obbedienza alla espressa liberazione dalle conseguenti responsabilità, a meno che non sia presumibile un pericolo, nel qual caso ha diritto a rifiutare.

Qualora nella costruzione si verificano assestamenti, lesioni, difetti od altri inconvenienti, l'Appaltatore deve segnalarli immediatamente al Direttore dei Lavori e prestarsi agli accertamenti sperimentali necessari per riconoscere se egli abbia in qualche modo trasgredito le abituali buone regole di lavoro.

Per le opere escluse dall'Appalto, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire:

- a) lo scarico in cantiere ed il trasporto a deposito, l'accatastamento, l'immagazzinamento e la custodia nell'ambito del cantiere dei materiali e manufatti siano essi approvvigionati dal Committente che dai fornitori da lui prescelti;
- b) il sollevamento ed il trasporto al luogo di impiego dei materiali e dei manufatti;
- c) in generale la fornitura di materiali e di mano d'opera edili ed il noleggio di attrezzature e macchine occorrenti per la posa in opera e per le assistenze murarie alle Ditte fornitrici.

Per tutte le suddette prestazioni l'Appaltatore verrà compensato in economia secondo quanto stabilito nell'“Elenco dei prezzi unitari” allegato al contratto.

Ad ultimazione dei lavori, competono ancora all'Appaltatore, senza diritto ad alcun ulteriore compenso, i seguenti adempimenti:

- la consegna delle dichiarazioni di conformità dei vari impianti, rilasciate ai sensi dell'art. 7 del DM Sviluppo economico 22.01.2008 n. 37 da soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 4 dello stesso decreto;
- le richieste di nullaosta prescritti alla competente ASL e, in particolare, all'ISPESL e ai Vigili del Fuoco per gli ascensori o altri impianti;
- la predisposizione della documentazione per la richiesta, da parte dell'Appaltante tramite il Responsabile del procedimento, del collaudo dei Vigili del Fuoco, ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi;
- la consegna di tutti gli elaborati grafici illustrativi del tracciato effettivo, delle caratteristiche e della consistenza delle reti elettriche, idriche, di riscaldamento, fognarie, telefoniche, telematiche e del gas, interne ed esterne, completi di indicazioni relative a posizione e profondità di cunicoli, pozzetti di ispezione, quote di scorrimento e quanto altro necessario per soddisfare le esigenze di manutenzione e gestione;
- la consegna di tutta la documentazione relativa a strutture, componenti, impianti e attrezzature, unitamente a calcoli, certificazioni, garanzie, modalità di uso e manutenzione e quanto altro necessario per la relativa gestione e manutenzione, completa degli aggiornamenti che si fossero resi necessari negli elaborati progettuali, nel fascicolo del fabbricato e nel piano di manutenzione, in relazione alle scelte effettuate, conformi alle prescrizioni contrattuali ed approvate dal Direttore dei lavori, nonché alle eventuali varianti regolarmente autorizzate, in conformità di quanto disposto dall'art. 15, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010;
- la messa a disposizione di esperti per l'assistenza, alla consegna dell'opera ultimata, per il

tempo necessario ad istruire gli incaricati dell'amministrazione usuaria per l'avvio e il regolare funzionamento degli impianti;

- la pulizia di tutte le opere realizzate e degli spazi esterni, lo sgombero di ogni opera provvisoria, di detriti, residui e rifiuti di cantiere entro il termine indicato dalla Direzione dei lavori in relazione alla data di presa in consegna.

la consegna delle dichiarazioni di conformità dei vari impianti, rilasciate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 46/90 da soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 3 della stessa legge;

Art. 2.2 - PERSONALE DELL'APPALTATORE

Così come previsto dall'art. 4 del DPR 207/2010:

“1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, l'esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 6, commi 3 e 4, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

3. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 2.3 – TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Per quanto attiene il trattamento dei dipendenti l'appaltatore deve osservare le prescrizioni dei contratti collettivi per il settore e la zona dove si svolgono i lavori.

L'inosservanza costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

Art. 2.4 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'esecuzione dell'appalto è soggetta all'osservanza di tutta la normativa vigente in materia incluse le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I. ed i testi citati nel presente capitolato, qualora questi non siano in contrasto con la normativa stessa.

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto.

Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui al primo comma, la direzione lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando l'Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati all'Appaltante in conseguenza della sospensione.

L'appaltatore assume la più ampia responsabilità sia civile in caso di incidenti a persone e cose anche per occupazione di aree private.

Lo stesso risponde per vizi d'opera anche non rilevate non certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

A norma dell'art. 1341 del codice civile con la partecipazione alla gara di appalto confermata in sede di firma del contratto di appalto l'appaltatore esprime il consenso alle seguenti disposizioni:

- limitazione alla proponibilità di eccezioni per errate o insufficienti interpretazioni di presa di conoscenza di condizioni locali e stato dei luoghi;
- limitazione di responsabilità alla stazione appaltante per danni, ammanchi, guasti e deterioramenti;
- divieto di sospendere o interrompere i lavori;
- limitazione nella richiesta di interessi per ritardo pagamento nella rata di acconto per ritardata erogazione da parte dell'ente finanziatore o mutuante come da articolo 3.7 e 3.8 del presente capitolato.

Art. 2.5 – DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE

Così come previsto dall'art. 2 del D.M.LL.PP. 145/2000:

“L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1”.

L' Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal Responsabile del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del punto precedente.

L'appaltatore è tenuto sempre ad avere sul luogo del lavoro un proprio incaricato qualificato e provata esperienza e di requisiti morali e tecnici, con qualifica professionale compatibile con la tipologia delle opere da realizzare, per la conduzione dei lavori a norma di contratto e pertanto con il conseguente compito di ricevere e sottoscrivere gli ordini di servizio e le disposizioni temporanee ricevute in cantiere anche in pendenza di ordine di servizio.

Il nominativo deve essere formalmente comunicato in fase di consegna o di presentazione del programma esecutivo al direttore dei lavori ed al responsabile del procedimento. con facoltà dell'amministrazione di esigere dall'Appaltatore il cambiamento immediato del suo rappresentante ove ricorrano gravi e giustificati motivi, secondo quanto disposto dall'art. 4 del DM n. 145/2000 .

Art. 2.6 – ALLEGATI DI CONTRATTO

Costituisce parte integrante del contratto l'offerta e la documentazione presentata dall'appaltatore in sede di gara nonché la lettera di invito (o bando di gara con relativo disciplinare).

Sono inoltre parte integrante e sostanziale del contratto oltre al presente capitolato e capitolato generale DM LL.PP. 145/00:

- l'elenco dei prezzi oppure in caso di gara di appalto con il sistema "offerta prezzi unitari": *la lista delle categorie di lavori e forniture di cui all'art. 119 del D.P.R. 207/2010 come risultante dalla gara di appalto*
- il capitolato norme tecniche;
- piano di sicurezza ed allegati;
- disciplinare della sicurezza;
 - elaborati grafici e di dettaglio (compresi gli elaborati e relazione di calcolo di strutture ed impianti);
- crono programma;
- polizze di garanzia.

Resta tuttavia stabilito che la direzione dei lavori potrà fornire in qualsiasi momento durante il corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente capitolato; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per

favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell'opera già definite nei disegni contrattuali.

Non fanno parte invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- il computo metrico estimativo;
- le tabelle di riepilogo dei lavori e la suddivisione per categorie degli stessi, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 167 del del D.P.R. n. 207/2010 o delle varianti in corso d'opera di cui dell'art. 56 della L.R. 5/07;
- le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.

Art. 2.7 - MODALITA' PER IL SUBAPPALTO – FORNITURE IN OPERA – LAVORATORI AUTONOMI

Eventuali subappalti (qualora ne sia stato dichiarato l'intenzione in fase di gara) – cottimi – noli a caldo – forniture in opera – lavoratori autonomi, dovranno essere preventivamente autorizzati o comunicati nel rispetto del D. Lgs. n°163/06 e s.m. allegando la documentazione prescritta dal punto 3 dell'allegato XVII del D.lgs 81/08 nonché dell'art. 97 comma 3 bis e 3 del Dlgs 81/08.

Contestualmente alla richiesta di subappalto o alla comunicazione di forniture in opera o di affidamento a lavoratori autonomi; e comunque prima dell'inizio di qualsiasi lavorazione dovrà essere prodotta l'attestazione e documentazione circa la verifica da parte dell'impresa appaltatrice, circa l'idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici subaffidatarie, (o lavoratori autonomi) allegando delle stesse la seguente documentazione:

- dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle casse edili e dei relativi UNILAV;
- DURC;
- dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti;
- documento di valutazione dei rischi di cui all'[articolo 17, comma 1, lettera a\)](#) o autocertificazione di cui all'[articolo 29, comma 5](#), del Dlgs 81/08;
- dichiarazione con indicazione dei soggetti incaricati (datore di lavoro, RSSP, dirigenti, medico competente, preposti) corredata da attestati di formazione;
- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'[art. 14 del del D. Lgs. 81/08](#);

ed inoltre:

- Computo metrico con voci di elenco complete e con indicazione dei costi della sicurezza (ai sensi dell'art. 118 comma 4 del D.Lgs 163/06, devono essere utilizzati gli stessi prezzi unitari del contratto ed atti aggiuntivi con ribasso non superiore al 20%. I costi della sicurezza non sono soggetti a ribasso.
- Documentazione attestante l'attività di coordinamento dei sub affidatari, ai sensi del comma 7 dell'art. 118 del Dlgs 163/06
- POS (piano operativo della sicurezza) già verificato dall'impresa appaltatrice ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.lgs 81/08 che sarà poi trasmesso al CSE per la validazione in merito al riscontro con il PSC.

E' fatto divieto assoluto di sub affidare in tutto od in parte i lavori, senza la prescritta autorizzazione/nullaosta dell'Amministrazione Comunale, con facoltà per l'amministrazione di rescissione del contratto, perdita della cauzione ed eventuali risarcimenti danni a favore dell'Amministrazione.

La Ditta aggiudicataria dei lavori, resterà comunque la sola ed unica responsabile dell'esecuzione dei lavori nei confronti dell'Amministrazione Comunale, sollevando la stessa da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese esecutrici sub affidatarie o da richieste di risarcimento danni, eventualmente avanzate da parte di terzi in conseguenza anche delle opere subaffidate.

Art. 2.8 -PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

Il pagamento dei subappaltatori sarà corrisposto come stabilito nel bando di gara/lettera di invito. In linea generale la stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

TITOLO 3

TEMPI DI ESECUZIONE – PAGAMENTI

Art. 3.1 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE

Subito dopo la stipula del contratto e comunque prima della data stabilita per la consegna dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori ed al responsabile del procedimento un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e con il programma dei lavori allegato al progetto. Nella redazione del programma, l'Appaltatore deve tenere conto dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come disposto dall'art. 40, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 nonché del periodo di ferie del personale.

Il programma deve essere approvato dalla direzione lavori, entro cinque giorni dal ricevimento per essere. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore con le eventuali variazioni richiesta dalla direzione dei lavori o dal responsabile del procedimento dovrà essere allegato al verbale di consegna per farne parte integrante. Lo stesso può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante (nelle persone del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento), mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo del 09.04.2008 N. 81/08. In ogni caso il programma

esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 3.2 - CONSEGNA – DURATA - INIZIO ED ESECUZIONE DEI LAVORI

La consegna dei lavori, anche in forma frazionata o parziale, sarà disposta entro 45 giorni dalla data di stipulazione del contratto di appalto.

La consegna risulterà da processo verbale esteso in concorso con l'Appaltatore (art. 154 del D.P.R. n. 207/2010); dalla data di consegna ecorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.

E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, alla consegna dei lavori; in tal caso il Direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

In caso di consegna in via d'urgenza, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

Salvo particolari casi, indicati nei verbali di consegna di urgenza, parziale o frazionata la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna.

Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Appaltatore.

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto.

Come previsto dall'art. 157 del D.P.R. 207/2010:

“1. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'esecutore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a fatto o colpa della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 153, commi 8 e 9, l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali ai sensi dell'articolo 139, nonché delle altre spese

effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;

b) 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;

c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, l'esecutore ha altresì diritto al rimborso delle spese, nell'importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto, dei livelli di progettazione dallo stesso redatti e approvati dalla stazione appaltante; con il pagamento la proprietà del progetto è acquisita in capo alla stazione appaltante.

2. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

3. Oltre alle somme espressamente previste nei commi 1 e 2, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'esecutore.

4. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 1, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 2 è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità con le modalità di cui all'[articolo 190](#) del regolamento

La facoltà della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dai precedenti punti, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto ad eseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre provvede alla sospensione dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

Nel caso di subentro di un appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, verrà redatto dal direttore dei lavori apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori (o in caso di assenza di

taluno in presenza di almeno due testimoni) per accertare la consistenza di materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo appaltatore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrisponderci.

Qualora l'appaltatore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme all'appaltatore subentrante. Qualora l'appaltatore subentrante non intervenga si sospende la consegna e si procede con le modalità indicate all'articolo 153, comma 7 del DPR 207/2010.

Art. 3.3 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Qualora cause di forza maggiore, gravi ed eccezionali condizioni climatiche od altre simili circostanze speciali impedissero in via temporanea il procedere dei lavori, la direzione lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, potrà ordinare la sospensione dei lavori disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione, nel rispetto dell'art. 158 e 159 del DPR 207/2010.

Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati dal primo comma del presente articolo, non spetterà all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

Per tutta la durata della sospensione dei lavori il tempo trascorso sarà sospeso ai fini del calcolo dei termini fissati nel contratto per l'ultimazione dei lavori.

Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori può disporre visite in cantiere volte ad accertare le condizioni delle opere e la consistenza delle attrezzature e dei mezzi eventualmente presenti, dando, ove occorra, disposizioni nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite, alle condizioni di sicurezza del cantiere e per facilitare la ripresa dei lavori.

La sospensione dei lavori non comporta, per l'appaltatore, la cessione o l'interruzione dell'obbligo di custodia ed eventuale manutenzione delle opere realizzate.

La ripresa dei lavori viene effettuata dal Direttore dei Lavori, redigendo opportuno verbale di ripresa dei lavori, non appena sono cessate le cause della sospensione.

Art. 3.4* – ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE

Il tempo utile per consegnare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura ad integrazione di appalti incorporati, resta fissato in **giorni 90 (diconsi novanta)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell'ultimo verbale di consegna (in caso di consegna parziale ai sensi dell'art. 154 del DPR DPR 207/2010).

In detto tempo è compreso anche quello occorrente per l'analisi e reperimento dei materiali, l'installazione dell'impianto di cantiere e qualsiasi altro intervento preparatorio.

Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto anche della incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole ai sensi dell'art. 40 del DPR 207/2010 nonché ferie contrattuali invernali ed estive dei lavoratori.

L'appaltatore è obbligato ad ultimare le opere o gruppi di opere nei tempi previsti dal programma lavori di cui al punto 3.1 del presente capitolato.

L'Appaltatore, per il tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale e per quanto previsto al paragrafo precedente, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, dovrà rimborsare all'Appaltante le relative maggiori spese di direzione dei lavori ed assistenza e sottostare ad una penale pecuniaria stabilita nella misura **dell'1‰ (uno per mille)** dell'importo di contratto o dell'importo parziale nel caso di cui al precedente paragrafo per ogni giorno di ritardo; fatta salva comunque la possibilità di azione di rivalsa dell'Amministrazione per i danni causati alla stessa per i ritardi verificatesi.

In relazione alla necessità di provvedere a deterrenti reali in grado di introdurre comportamenti virtuosi per una corretta esecuzione dell'opera in tutte le sue fasi oltre a quanto sopra e per quanto stabilito nel disciplinare della sicurezza per inadempimenti in termini di sicurezza sono stabilite le seguenti penalità:

- €. 100,00 (euro cento) per ogni giorno di ritardo per mancata regolarizzazione o inadempimento di specifiche disposizioni emanate a seguito di ordine di servizio del direttore dei lavori. L'ordine di servizio dovrà richiamare il presente articolo del capitolato e potrà riguardare anche inadempimenti circa la continuità o grave ritardo nell'esecuzione dei lavori
- €. 150,00 (euro centocinquanta) per ogni giorno di ritardo nella consegna di documentazione richiesta dal direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento (a titolo esemplificativo e non esaustivo richiesta di presentazione o modifica di P.O.S e del programma esecutivo, DURC, campionature, provini c.a, documentazione di imprese subappaltatrici o simili) a seguito comunque di specifico richiamo di quanto qua disposto.

L'ammontare delle spese di assistenza e delle penali verrà dedotto dall'importo contrattualmente fissato ancora dovuto oppure sarà trattenuto sulla cauzione.

Per quanto non richiamato valgono le norme di cui all'art. 145 -159 e 199 del DPR 207/2010.

Art. 3.5 - PROROGHE

L'Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, potrà chiedere con domanda motivata, proroghe che se riconosciute giustificate saranno concesse dall'Appaltante nei modi stabiliti dall'art. 159 del DPR 207/2010, purché le domande pervengano, pena la decadenza, prima della data fissata per l'ultimazione dei lavori.

La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all'Appaltatore qualora la maggior durata dei lavori sia imputabile all'Appaltante.

Non costituiscono comunque motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la

esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

- d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale d'appalto;
- e) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- g) L'andamento stagionale sfavorevole quando non sia dovuto da comprovate circostanze eccezionali in quanto quello medio è stato già calcolato nel tempo contrattuale;
- h) Il periodo di ferie dei lavoratori in quanto in quanto è stato già calcolato nel tempo contrattuale;

Art. 3.6 - ANTICIPAZIONE

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 91, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, per le sole opere finanziate o cofinanziate dalla Comunità Europea, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 5 per cento dell'importo del contratto.

L'anticipazione viene erogata su formale richiesta dell'impresa dopo l'effettivo inizio dei lavori accertato dal Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento.

In ogni caso l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'impresa, di apposita garanzia, anche a mezzo di polizza fideiussoria, di un importo almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge; la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento.

L'anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento.

L'anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l'esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate.

Art. 3.7 - STATI DI AVANZAMENTO – PAGAMENTI IN ACCONTO

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, e di eventuali penalità di cui all'art. 3.4 del presente capitolato e comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore al 30% (trenta per cento) dell'importo di contratto al netto della ritenuta di cui al comma 2. E' fatto salvo, quanto stabilito all'articolo successivo circa il vincolo che la rata di saldo deve essere pari ad almeno il 10% dell'importo di contratto.

Per il pagamento dell'ultima rata di acconto si prescinde dall'importo minimo del 15% di cui al comma precedente.

Non è ammesso il pagamento di materiali a pie' d'opera.

Entro 23 giorni dall'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1 il direttore dei lavori redige la relativa contabilità che viene consegnata nelle forme prescritte al responsabile del procedimento.

L'appaltatore dovrà presentarsi alla firma degli atti contabili secondo le modalità disposte dalla direzione dei lavori.

Entro i successivi 22 giorni dal ricevimento della stessa il responsabile del procedimento previa verifica degli atti contabili ed accertamento della regolare emissione del DURC (documento unico regolarità contributiva) rilascia il relativo certificato di pagamento già predisposto dal direttore dei lavori.

I termini sono interrotti e non si procede al rilascio del certificato, per ritardi nella firma degli atti da parte dell'impresa e qualora in sede di istruttoria vengano accertate errori o incompletezze nella contabilità presentata dal direttore dei lavori oppure non sia stato rilasciato il regolare DURC per il periodo di esecuzione dei lavori.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Il pagamento di quanto dovuto in base al certificato avverrà entro trenta giorni a decorrere dalla data del rilascio emissione del certificato stesso da parte del responsabile del procedimento, previa positiva verifica degli uffici preposti ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/73.

Qualora i lavori siano finanziati o cofinanziati con fondi di altri enti (regionali, comunitari o altro) o con mutuo i pagamenti saranno subordinati all'effettivo accredito dei fondi alla stazione appaltante. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, su richiesta dell'impresa si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento a prescindere di quanto prescritto dal comma 1.

Qualora sia stata erogata l'anticipazione, sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

Per eventuali ritardi nei pagamenti spettano all'appaltatore, a seguito di specifica richiesta, gli interessi di cui all'art. 144 del DPR 207/2010. Si precisa che ai fini del calcolo i termini non saranno considerati i giorni intercorrenti tra la data di richiesta di somministrazione dei fondi all'ente finanziatore o mutuante e la data di erogazione della rata di acconto. Analogamente non saranno considerati i giorni decorsi per mancata regolarizzazione di atti richiesta dal direttore e dal responsabile del procedimento (certificazioni impianti ed attrezzature, DURC, collaudo di impianti e strutture).

Art. 3.8 - PAGAMENTI A SALDO

Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; redatto il verbale di ultimazione, viene rilasciata l'ultima rata d'acconto, qualunque sia la somma a cui possa ascendere.

Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'appaltatore e, per la Stazione appaltante, dal responsabile del procedimento entro 30 giorni dalla sua redazione ai sensi del comma 1.

La rata di saldo, deve essere pari ad almeno il 10% dell'importo di contratto, e nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 54 comma 6 ultimo periodo della L.R. 5/07, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma del codice civile.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 32 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorchè riconoscibili, purchè denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Per quanto attiene gli interessi dovuti appaltatore per il ritardo del pagamento nella rata di saldo si applicano le disposizioni di cui all'articolo precedente.

Art. 3.9 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo 117, del D.lgs 163/06, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal direttore dei lavori.

TITOLO 4

CONTROLLI – CANTIERE – ESPROPRIAZIONI

Art. 4.1 - PROVE E VERIFICHE

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali.

La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Il Direttore dei Lavori segnalerà tempestivamente all'Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; l'Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese.

Qualora l'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.

In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l'esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate.

Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori o sulla interpretazione delle clausole contrattuali, l'Appaltatore potrà formulare riserva entro 15 (quindici) giorni da quando i fatti che la motivano si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza.

La formulazione delle riserve avverrà nelle forme di legge.

Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico.

Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve il Direttore dei Lavori farà le sue controdeduzioni.

Le riserve dell'Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori non avranno effetto interruttivo o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali.

Qualora le riserve non venissero accolte o non si raggiungesse un accordo, saranno definite in via giudiziaria.

Art. 4.2 - DANNI ALLE OPERE E DI FORZA MAGGIORE

In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza maggiore, l'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare

l'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato.

Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, l'Appaltatore è tenuto a farne denuncia al Direttore dei Lavori entro 3 (tre) giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un processo verbale di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni.

Il compenso che il Committente riconosce all'Appaltatore è limitato esclusivamente all'importo dei lavori necessari per la riparazione o il ripristino del danno.

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.

L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione.

Per quanto non specificato si rimanda all'art. 165 e 166 del DPR 207/2010.

Art. 4.3 - ACCORDO BONARIO

Quando ne ricorrano le condizioni si procederà secondo quanto stabilito dall'art. 61 della LR 5/07 e dall'art. 240 del D.lgs 163/06.

Rimane fatta salva la facoltà di addivenire alla transazione ai sensi dell'art. 239 dello stesso D.lgs 163/06.

Art. 4.4 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione a seguito di semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) mancata presentazione nel giorno stabilito della consegna o ripresa dei lavori;
- f) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- g) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

- i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - l) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e i relativi elaborati allegati al contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
- a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
 - b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Art. 4.5 - ORDINE NEI LAVORI - CUSTODIA ED IMPIANTO DI CANTIERE

E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore.

Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il Responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.

Art. 4.6* - CARTELLI INDICAZIONE (numero – dimensioni – elementi – penalità)

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito **numero 1 (uno)** esemplari di cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nella allegata tabella «C», curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 4.7 - ESPROPRIAZIONI – OCCUPAZIONI – DANNI A PRIVATI

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le pratiche ed oneri, ivi comprese le indennità per danni di qualsiasi genere e per perdita di frutti pendenti, connessi con le occupazioni temporanee, al di fuori delle aree oggetto di espropri per formazione di cantiere, strade provviste e piste di servizio, per deviazioni temporanee di corsi d'acqua e di strade (eccettuate solo quelle eventuali di strade statali, provinciali e comunali imposte dalle Amministrazioni interessate in corrispondenza degli attraversamenti di progetto), per cave di prestito, aree di deposito e di scarico, ed, in genere, per ogni altra necessità a carattere temporaneo.

Qualora si proceda a procedure di esproprio secondo quanto stabilito nell'elenco prezzi, è facoltà dell'Amministrazione conferire all'Appaltatore, il mandato a compiere tutte le operazioni ed a svolgere tutte le attività connesse tanto alle espropriazioni, agli acquisti ed alle servitù, quanto alle eventuali vertenze litigiose che ne derivassero.

L' Impresa provvederà in nome e per conto dell'Amministrazione alla occupazione definitiva ed all'asservimento degli immobili occorrenti per la realizzazione dell'opera, secondo le previsioni di progetto e le eventuali ulteriori determinazioni dell'Amministrazione medesima.

Nelle menzionate attività sono compresi tutti gli adempimenti a partire dalla verifica dei dati catastali progettuali fino alla richiesta di volturazione degli immobili acquisiti. Le relative spese, fatte eccezione delle indennità o del prezzo, saranno tutte a carico dell'Impresa e non saranno rimborsate in quanto di essi si è tenuto conto nella determinazione del prezzo relativo.

I decreti di espropriazione e di asservimento dovranno essere dall'Impresa richiesti in tempo utile perché siano emessi entro e non oltre il termine di ultimazione dei lavori. Gli indennizzi o i risarcimenti che fossero dovuti a causa della protrazione del termine sopraprevisto saranno a carico dell'Impresa e non saranno rimborsati.

Le indennità verranno dall'Impresa corrisposte aglia venti diritto ovvero versate alla Cassa Depositi e Prestiti e le verranno rimborsati dall'Amministrazione a seguito di consegna degli atti comprovanti il loro pagamento.

Per l'espletamento delle attività di cui innanzi l'Amministrazione corrisponderà all'Impresa il compenso previsto nell'Elenco dei Prezzi.

Tale compenso è soggetto al ribasso contrattuale, alla ritenuta di garanzia e sarà erogato solamente a stato finale, sulla base della consegna della documentazione relativa a ciascuna particella e completa fino alla comprovata richiesta della volturazione catastale.

L'Amministrazione si riserva il diritto di verificare in qualsiasi momento gli adempimenti e gli atti posti in essere dall'Impresa per l'espletamento della procedura in parola.

TITOLO 5

CONTO FINALE - COLLAUDO

Art. 5.1 - CONTO FINALE

Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto verrà compilato entro **90 giorni** dalla data di ultimazione dei lavori e trasmesso, entro lo stesso termine, all'Appaltante per i relativi adempimenti, secondo quanto stabilito dall'art. 200 del DPR n. 207/2010.

Art. 5.2 - DIFETTI DI COSTRUZIONE

Come previsto dall'art. 18 del Capitolato Generale di Appalto DM 145/00:

“L' appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al Responsabile del procedimento; qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.

Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso”.

Art. 5.3 – VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Così come previsto dall'art. 19 del DM LL.PP. 145/00:

“I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante”.

Art. 5.4 - ECCEZIONI – RISERVE DELL'APPALTATORE

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla direzione lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal presente capitolato, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovrà, a pena di decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento agli artt. 190 e 191 del DPR 207/2010.

Art. 5.5 - COLLAUDO

Al termine dei lavori si procederà con le operazioni di collaudo finale che dovranno, in ogni caso, essere effettuate entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori stessi.

Nei casi previsti e qualora ne ricorrano le condizioni è facoltà dell'Amministrazione appaltante che il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori.

A compimento delle operazioni di collaudo verrà emesso un certificato di collaudo che avrà carattere provvisorio diventando definitivo, salva l'espressa autonoma approvazione del collaudo, dopo due anni dall'emissione del medesimo; decorso tale termine il collaudo si intende approvato.

Fino alla data di approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione restano a carico dell'Appaltatore la custodia delle opere ed i relativi oneri di manutenzione e conservazione.

Per tutti gli effetti di legge con l'approvazione del certificato di collaudo ha luogo l'accettazione delle opere da parte dell'Appaltante.

Per quanto non richiamato si rimandano le norme di cui agli artt. 215 e seguenti del DPR 207/2010.

Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all'appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le domande che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo.

Tali domande devono essere formulate e giustificate nel modo prescritto dal regolamento con riferimento alle riserve e con le conseguenze previste.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione (sei mesi dall'ultimazione dei lavori). Decorsi i due anni, il collaudo si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Art. 5.6 - ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE

L'opera deve essere consegnata all'Amministrazione a cura dell'Appaltatore, sul quale graverà l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria fino alla consegna effettiva (art. 1177 c.c.).

L'opera potrà essere presa in consegna dall'Amministrazione anche subito dopo l'ultimazione, anche parziale dei lavori, previa collaudazione tecnica provvisoria della parte da consegnare, consistente nella redazione di un certificato di collaudo provvisorio integrato da un verbale di constatazione e consistenza delle opere: in ogni caso rimane impregiudicato il giudizio definitivo sull'intera opera che il collaudatore riterrà di esprimere (art. 230 DPR 207/2010). La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, e su tutte le questioni che possano insorgere a riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'appaltatore.

Per quanto non richiamato si rimanda all'art. 230 del DPR 207/2010.

Art. 5.7 - CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia non definibile in via amministrativa, sarà definita in via giudiziaria.

E' esclusa la competenza arbitrale.

TITOLO 6

VALUTAZIONE DELLE OPERE

Art. 6.1 – CONDIZIONI GENERALI

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali che l'Appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione di tutta l'opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti.

L'esecuzione dell'opera indicata dovrà, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza, etc. includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari già citate.

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori.

Le eventuali varianti che comportino modifiche al progetto (ampliamenti o riduzioni di cubatura, aggiunta o cancellazione di parti dell'opera, etc.), dovranno essere ufficialmente autorizzate dalla direzione lavori e contabilizzate a parte secondo le condizioni contrattuali previste per tali lavori; non sono compresi, in questa categoria, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti a totale carico e spese dell'Appaltatore.

Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti è comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore.

Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente capitolato (eseguiti in economia, a misura, a corpo, etc.) e che saranno, comunque, verificati in contraddittorio con l'Appaltatore; si richiama espressamente, in tal senso, l'applicazione dell'Elenco prezzi indicato dai documenti che disciplinano l'appalto.

Sono da contabilizzare a misura:

le eventuali variazioni, in più o in meno, dei lavori a corpo, redatte ai sensi dell'articolo dall'art. 56 comma 1 della L.R. 5/07, dell'art. 161 del DPR n. 207/2010;

- le eventuali variazioni di cui all'art. 56, comma 4, della stessa L.R. 5/07 disposte dal Direttore dei lavori;
- per eventuali varianti, aumenti o diminuzioni dei lavori a corpo, che vanno contabilizzate a misura, od anche nel caso in cui dovessero trovare applicazione i disposti di cui al successivo articolo, relativo alla risoluzione del contratto o alla esecuzione d'ufficio.

Art. 62* - VALUTAZIONE DEI LAVORI

1. La misurazione e la valutazione dei lavori **a misura** sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco dei prezzi unitari

Le varie quantità di lavori saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo.

Particolarmente viene stabilito quanto appresso:

OPERE A CORPO

Il prezzo a corpo comprende e compensa tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d'opera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della direzione lavori e da quanto altro, eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente capitolato.

Per quanto concerne la parte dei lavori da contabilizzare a corpo, salvo eventuali variazioni disposte dall'amministrazione appaltante il prezzo netto di aggiudicazione resta fisso e invariabile, a prescindere dalle voci e dalle quantità riportate nel computo metrico posto in visione ai sensi dell'art. 106, comma 2, del DPR n. 207/2010 o nella lista delle quantità posta a base di gara nel caso di offerta a prezzi unitari, in conformità di quanto espressamente previsto al comma 5 dell'art. 119 dello stesso DPR n. 207/2010 e indicato nel bando di gara

Art. 6.3 - VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla mano d'opera, i noli, i materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente capitolato; le opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantità, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dalla direzione lavori.

Nel caso di lavori non previsti o non contemplati nel contratto iniziale, le opere da eseguire dovranno essere preventivamente autorizzate dalla direzione lavori.

Il prezzo relativo alla mano d'opera dovrà comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per l'illuminazione, gli accessori, le spese generali e l'utile dell'Appaltatore.

Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, l'assistenza, la spesa per i combustibili, l'energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, l'allontanamento dal cantiere e quant'altro si rendesse necessario per la piena funzionalità dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori.

Il prezzo dei materiali dovrà includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d'opera necessari per la loro movimentazione, la mano d'opera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i trasporti, le parti danneggiate, l'utile dell'Appaltatore e tutto quanto il necessario alla effettiva installazione delle quantità e qualità richieste.

Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno prontamente riparati, secondo le disposizioni della direzione lavori, a totale carico e spese dell'Appaltatore.

Manodopera - Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L'appaltatore è obbligato senza compenso alcuno, a sostituire tutti gli operai che non riescano di gradimento alla D.L. circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati o convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

Noleggi - Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine. Il prezzo comprende gli oneri relativi alla manodopera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, alla energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

Trasporti - Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, l'onere del conducente e ogni altra spesa occorrente. I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche. La valutazione delle materie di trasporto è fatta, a seconda dei casi, a volume o a peso con riferimento alla distanza. Per quanto attiene il trasporto del materiale di risulta, lo stesso dovrà essere giustificato con bolla di accompagnamento dal cantiere alla discarica autorizzata od al luogo autorizzato dalla DD.LL.